



COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.6 del 6 novembre 2013

Riunione del 31 ottobre 2013

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Vice Presidente Avv. Massimo Vergara Caffarelli
Componente Avv. Aniello Merone (relatore)

CAF 04/2013-14 – Appello del tesserato Montagnino Fabrizio e del sodalizio UISP Albaverde Volley Caltanissetta avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione Giudicante Nazionale, con decisione C.U. n. 03 del 24.9.2013 (sospensione da ogni attività federale del tesserato per la durata di mesi sei e multa di € 1.000,00 a carico del sodalizio)

La CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti
- udita la Procura Federale all'udienza di discussione tenutasi il 31.10.2013, cui nessuno ha presenziato per le parti appellanti

OSSERVA

Le vicende di causa, possono così sintetizzarsi:

- in data 20 maggio 2013 veniva pubblicato sul sito web della società UISP Albaverde Volley Caltanissetta l'articolo "Pericolo ad Altfonte: Attenti a quei due!", contenente commenti sull'operato di due Ufficiali di gara, i sigg,ri Giovanni Urso e Antonino Tanania, unitamente alle fotografie dei medesimi;
- la circostanza veniva denunciata dai summenzionati ufficiali di gara attraverso una e-mail, inviata al comitato Regionale Sicilia e, da quest'ultimo trasmessa alla Procura federale, il 21 maggio 2013;
- la Commissione Giudicante Nazionale, con decisione C.U. n. 03 del 24.9.2013, accertava come le esternazioni apparse sul sito web ufficiale del sodalizio, attraverso il denunciato articolo, esulassero "*di gran lunga dall'alveo del riconosciuto diritto di critica*" ed appaiono indubbiamente lesive del "*decoro della Federazione in genere e in particolare della classe arbitrale, tacciata di essere incompetente [...] prevaricatrice [...] scarsa [...] finanche corrotta [...]*"; inoltre, "*l'inserimento delle fotografie che ritraggono i due Direttori di gara, contribuendo all'identificazione dei due soggetti, dimostra inequivocabilmente l'intenzione dell'associazione di rivolgere le proprie accuse dispregiative sulle persone dei due arbitri Urso e Tatania*". Pertanto, la Commissione Giudicante Nazionale riconosceva la responsabilità disciplinare del Sodalizio, unitamente a

quella del Presidente, per violazione dell'obbligo di “*vigilare su quanto pubblicato sul sito web della società*”.

- il sig. Montagnino Fabrizio ed il sodalizio UISP Albaverde Volley Caltanissetta hanno proposto, con raccomandata a.r. del 4.10.2013, impugnazione avverso la summenzionata decisione della Commissione Giudicante Nazionale, concentrando le proprie doglianze
 - *in primis* sull' assenza di “*alcuna volontà di ledere il decoro della Federazione, in genere, ed, in particolare, della classe arbitrale*” volendo semplicemente operare una “*critica, seppur aspra [... e] certamente di parte*” ma incapace d'integrare “*i presupposti di fatto e, soprattutto, l'elemento psicologico per la sussistenza delle violazioni contestate*”;
 - *in secundis*, sull'eccessività delle sanzioni irrogate, trattandosi di responsabilità indiretta degli appellanti, rei di aver contravvenuto all'obbligo di vigilanza su quanto pubblicato sul sito web della società dall'addetto stampa della medesima;
- gli artt. 16 dello Statuto Fipav e 19 del Regolamento affiliazione e tesseramento sono chiarissimi nel porre in capo ai tesserati « il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV », mentre l'art. 49, let. f) del Regolamento giurisdizionale individua una circostanza aggravante « nell'aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato »;
- dalle difese prodotte dagli odierni appellanti, in questo come nel precedente grado di giudizio, non appare in alcun modo contestata la condotta ad essi ascritta, la quale, come correttamente valutato dalla Commissione Giudicante Nazionale, deve senz'altro essere considerata integrante illecito da sanzionare disciplinarmente;
- ciò detto, tenuto conto di quanto dedotto dagli incolpati nel presente grado di appello e considerato che il tesserato Montagnino, sin dalle memorie difensive depositate il 4 luglio 2013 innanzi alla Procura federale, si è sempre dichiarato disponibile a porgere le proprie scuse ai due Ufficiali di gara e che, inoltre, l'articolo di cui in premessa risulta del tutto rimosso, non essendo ad oggi rinvenibile nemmeno nell'archivio del sito web della società, ritiene questa Commissione che entrambe le sanzioni irrogate vadano ridotte ad equità come da dispositivo, in ossequio al principio di gradualità della pena

P.Q.M.

In accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione a carico del tesserato Montagnino Fabrizio alla sospensione da ogni attività federale per mesi 3 e, analogamente, riduce la multa a carico del sodalizio UISP Albaverde Volley Caltanissetta ad € 500,00.

Dispone restituirsi la tassa di appello.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 06.11.2013